



**FI.SE.S. S.P.A.**

VIA BANCHI DI SOTTO, 34

53100 – SIENA (SI)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER  
LA PREVENZIONE DEI REATI  
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16.07.2020**



## SOMMARIO

<b>LEGENDA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI .....</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE I – IL D.LGS. N. 231/2001 .....</b>	<b>10</b>
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE .....	10
2. LE SANZIONI COMMIMATE DAL DECRETO.....	11
3. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	12
4. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA .....	12
<b>SEZIONE II – IL MODELLO DI FI.SE.S. S.P.A.....</b>	<b>15</b>
1. LA SOCIETÀ.....	15
2. LE ATTIVITÀ .....	15
3. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	16
4. L'ADOZIONE DEL MODELLO E LE SUCCESSIVE MODIFICHE .....	16
5. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....	17
6. CODICE ETICO .....	17
7. IL WHISTLEBLOWING .....	18
8. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI A RISCHIO – VALUTAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI PRESIDI .....	19
9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	22
10. PARTI SPECIALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI IN AMBITO 231 .....	22
<b>SEZIONE III – AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO.....</b>	<b>24</b>
1. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....	24
2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE .....	24
3. I PROCESSI STRUMENTALI CD. DI PROVVISITA .....	25
4. I RAPPORTI CON SOCIETÀ DI SERVICE/CONSULENTI/PARTNER: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ..	26
5. I RAPPORTI CON SOCIETÀ DI SERVICE/CONSULENTI/PARTNER: CLAUSOLE CONTRATTUALI .....	27
6. I RAPPORTI CON CLIENTI: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	27
<b>SEZIONE IV – L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) .....</b>	<b>29</b>
1. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	29
2. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA .....	29
3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	30
4. REPORTING DELL'ODV VERSO IL VERTICE AZIENDALE .....	32
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE.....	33
6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI .....	34
<b>SEZIONE V – LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>36</b>
1. PREMESSE .....	36

2.	LA COMUNICAZIONE INIZIALE .....	36
3.	LA FORMAZIONE.....	36
4.	INFORMAZIONE AI CONSULENTI ED AI PARTNERS.....	37
<b>SEZIONE VI – IL SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>		<b>38</b>
1.	PREMESSE .....	38
2.	SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE .....	38
3.	SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI .....	40
4.	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI .....	41
5.	MISURE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	41
6.	MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	41
7.	MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'OdV.....	41
8.	MISURE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI SERVICE, DEI CONSULENTI E DEI PARTNERS.....	42
<b>LE PARTI SPECIALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI IN AMBITO 231 .....</b>		<b>43</b>
<b>SEZIONE VII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</b>		<b>44</b>
1.	<b>I REATI.....</b>	44
2.	<b>DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO .....</b>	50
3.	<b>ATTIVITÀ SENSIBILI .....</b>	51
4.	<b>IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....</b>	52
5.	<b>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....</b>	53
6.	<b>PRINCIPI PROCEDURALI GENERALMENTE APPLICABILI.....</b>	53
7.	<b>PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI NEL CASO DI PARTICOLARI OPERAZIONI A RISCHIO .....</b>	55
8.	<b>IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO.....</b>	56
<b>SEZIONE VIII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI.....</b>		<b>58</b>
1.	<b>I REATI.....</b>	58
2.	<b>ATTIVITÀ SENSIBILI .....</b>	66
3.	<b>IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....</b>	68
4.	<b>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....</b>	68
5.	<b>PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....</b>	70
6.	<b>IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO.....</b>	71
<b>SEZIONE IX – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA FEDE E CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....</b>		<b>73</b>
1.	<b>I REATI.....</b>	73
2.	<b>ATTIVITÀ SENSIBILI .....</b>	80
3.	<b>IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....</b>	80
4.	<b>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....</b>	80
5.	<b>IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO.....</b>	81

<b>SEZIONE X – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA .....</b>	<b>83</b>
1. I REATI.....	83
2. ATTIVITÀ SENSIBILI .....	89
3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....	89
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	89
5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	90
6. IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO.....	91
<b>SEZIONE XI – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>92</b>
1. I REATI.....	92
2. ATTIVITÀ SENSIBILI .....	94
3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....	95
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	95
5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	96
6. IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO.....	97
<b>SEZIONE XII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DEI REATI TRANSNAZIONALI E DEI DELITTI DI TERRORISMO .....</b>	<b>98</b>
1. I REATI.....	98
2. ATTIVITÀ SENSIBILI AI REATI DI CUI ALL'ART. 24-TER DEL DECRETO ED AI REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146.....	110
3. ATTIVITÀ SENSIBILI DI CUI ALL'ART. 25-QUATER DEL DECRETO, DELITTI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	111
4. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....	112
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	112
6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	112
7. IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO.....	113
<b>SEZIONE XIII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....</b>	<b>114</b>
1. IL REATO .....	114
2. ATTIVITÀ SENSIBILI .....	114
3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....	115
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	115
5. IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO.....	115
<b>SEZIONE XIV – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO .....</b>	<b>117</b>
1. I REATI.....	117
2. PRINCIPI GENERALI.....	118

3.	IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....	118
4.	ATTIVITÀ E PROCESSI SENSIBILI .....	119
5.	MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI .....	119
6.	SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO .....	120
<b>SEZIONE XV – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI.....</b>		<b>122</b>
1.	I REATI.....	122
2.	PRINCIPI GENERALI.....	133
3.	IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....	133
4.	PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI .....	133
5.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	134
<b>SEZIONE XVI – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....</b>		<b>135</b>
1.	IL REATO .....	135
2.	ATTIVITÀ SENSIBILI .....	136
3.	IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....	137
4.	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	137
<b>SEZIONE XVII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE .....</b>		<b>138</b>
1.	I REATI.....	138
2.	ATTIVITÀ SENSIBILI .....	141
3.	SISTEMA DI CONTROLLO .....	142
<b>SEZIONE XVIII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA .....</b>		<b>144</b>
1.	I REATI.....	144
2.	ATTIVITÀ SENSIBILI .....	144
3.	IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....	144
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	145
5.	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	146
<b>SEZIONE XVIII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI .....</b>		<b>147</b>
1.	I REATI.....	147
2.	ATTIVITÀ SENSIBILI .....	149
3.	IL SISTEMA IN LINEA GENERALE.....	150
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	151
5.	PRINCIPI PROCEDURALI GENERALMENTE APPLICABILI E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI ....	151
6.	IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO .....	153



## LEGENDA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- “Codice Etico”: codice etico adottato dal Fi.Se.S. S.p.A.;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Fi.Se.S. S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”: il Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni;
- “Delega”: atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative;
- “Destinatari”: i Dipendenti, Consulenti, Partners, Società di Service, Organi Sociali ed eventuali altri collaboratori sotto qualsiasi forma di Fi.Se.S. S.p.A.;
- “Dipendente” o “Dipendenti”: tutti i dipendenti di Fi.Se.S. S.p.A. (compresi i Dirigenti);
- “Dirigenti”: i Dipendenti con qualifica dirigenziale;
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate al marzo 2014, e approvate dal Ministero di Giustizia il 21/07/2014;
- “Modelli” o “Modello”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di *lobby* tecnico-politica o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono le riduzioni di capitale, le fusioni, le scissioni, le operazioni sulle azioni della società controllante, i conferimenti, le restituzioni ai soci, ecc.);
- “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Assemblea di Fi.Se.S. S.p.A.;
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo di cui all’art. 6 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 231/2001 preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e alla cura del relativo aggiornamento;
- “P.A.” o “PA”: la Pubblica Amministrazione italiana e/o estera, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partners”: controparti contrattuali di Fi.Se.S. S.p.A. quali, ad es., fornitori, agenti, partners commerciali, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, con i quali la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (es. acquisto e cessione di beni e servizi, Associazione Temporanea d’Impresa, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili” o “processi sensibili”: attività di Fi.Se.S. S.p.A., nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “Procura”: il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi;



- “Reato” o “Reati”: il singolo reato o i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- “Regole e Principi Generali”: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello;
- “Società di Service”: Società terze che svolgono attività di servizio in favore di Fi.Se.S. S.p.A.;
- “Società” o “Ente”: Fi.Se.S. S.p.A.;
- “Whistleblowing”: qualsiasi segnalazione, *ex art. 6, comma 2-bis, lett. a)* del D.Lgs. 231/01, di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente, effettuate dai soggetti e nelle modalità indicate dalla norma.

## SEZIONE I – IL D.LGS. N. 231/2001

### 1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.Lgs. 231/01);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs. 231/01);
- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1 D.Lgs. 231/01);
- Alcune fattispecie di reati in materia societaria e il delitto di corruzione tra privati (art. 25-*ter* D.Lgs. 231/01);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/01);
- Reati connessi a "delitti" contro la personalità individuale (artt. 25-*quater* 1 e 25-*quinquies* D.Lgs. 231/01);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/01);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/01);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/01);

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. 231/01);
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/01);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/01);
- Reati transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006);
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/01);
- Reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/01);
- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/01);
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/01).

## **2. Le sanzioni comminate dal Decreto**

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

### **3. Condizione esimente della Responsabilità Amministrativa**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

### **4. Le Linee Guida di Confindustria**

In data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato la prima edizione delle proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001".

Tali Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti anche in conseguenza dell'ampliamento delle categorie di reati presupposto; l'ultimo aggiornamento risale a marzo 2014.

Nella predisposizione del proprio Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida emesse da Confindustria che individuano alcuni concetti di rilievo, nella costruzione dei Modelli, che possono essere così schematizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria per i reati "dolosi" sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria per i reati "colposi" sono:

- codice etico;
- struttura organizzativa (in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- formazione e addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio per la sicurezza.

Tali componenti devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.
- Obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.
- Possibilità, nell'ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- in ogni controllata deve essere istituito il proprio Organismo di Vigilanza con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni);
- l'Organismo di Vigilanza istituito presso la controllata potrà avvalersi, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa;
- i dipendenti dell'Organismo di Vigilanza della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumono la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza di un consulente esterno.

Al fine di poter fornire uno strumento utile e adeguato alla normativa in evoluzione, le Linee Guida sono in continua fase di aggiornamento.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

## **SEZIONE II – IL MODELLO DI FI.SE.S. S.P.A.**

### **1. La Società**

La Finanziaria Senese di Sviluppo nasce nel 1988 come società per azioni con capitale detenuto interamente dalla Camera di Commercio di Siena, dalla Provincia di Siena e dal Comune di Siena.

Diventa operativa l'anno successivo attraverso la definizione della mission e l'acquisizione della prima dotazione finanziaria erogata dal Monte dei Paschi di Siena, allora Istituto di Diritto Pubblico.

Nella sua storia ha sostenuto progetti di sviluppo a favore di imprese operanti in tutti i settori: dall'industria al commercio, dall'artigianato all'agricoltura ai servizi attraverso interventi di capitalizzazione aziendale, di finanziamento di piani di investimento e di operazioni finalizzate alle esigenze di liquidità aziendale.

Attiva è la presenza di Fi.Se.S. anche nei progetti di interesse territoriale.

Nel corso degli esercizi 2010 e 2011 si sono perfezionati due importanti aumenti di capitale sottoscritti e interamente versati dal socio Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che è pertanto diventato il socio di maggioranza assoluta, ed è stata inoltre interamente collocata presso gli Istituti di Credito del territorio ed il socio Fondazione Monte dei Paschi di Siena la prima emissione di un Prestito Obbligazionario.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ed è stato nominato un Collegio Sindacale nonché una Società di Revisione contabile.

### **2. Le attività**

Fi.Se.S. si pone come partner strategico per la nascita, lo sviluppo e l'insediamento delle imprese sul territorio fornendo non soltanto i capitali necessari ma affiancando le società nel processo di realizzazione dei propri progetti.

Il Regolamento prevede i seguenti strumenti di intervento:

- operazioni di Capitalizzazione aziendale privilegiando lo strumento tecnico dei Prestiti Partecipativi;
- finanziamenti a medio e lungo termine nelle diverse tipologie;
- partecipazione Diretta al capitale delle imprese.

La flessibilità strumentale e strutturale di Fi.Se.S. consente di fornire risposte non standardizzate e sviluppate sulle specifiche esigenze dell'azienda.

Fi.Se.S. svolge inoltre una funzione di intermediazione con le istituzioni grazie al proprio inserimento in un Sistema Relazionale originato dalla propria composizione proprietaria (la Camera di Commercio, la Provincia ed il Comune di Siena e la Fondazione Monte dei Paschi), e dagli stretti rapporti con gli altri players dello sviluppo, quali le Amministrazioni Pubbliche del territorio, le Società di Servizi alle Imprese, le Associazioni di Categoria e le Banche.

### **3. La costruzione del Modello**

La prima versione del Modello della Società è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29.01.2009.

Al fine dell'aggiornamento del Modello alla presente versione, nei mesi di febbraio e marzo 2020, è stata svolta una completa attività di *risk assessment* e *gap analysis*, previo aggiornamento ed integrazione dell'elenco delle attività c.d. sensibili già individuate.

L'attività ha previsto l'esame della documentazione già prodotta da Fi.Se.S. S.p.A. nell'ambito delle attività da essa svolte e dei documenti organizzativi disponibili nonché lo svolgimento di un ciclo di interviste delle figure chiave aziendali individuate in base all'organigramma.

L'attività è consistita nell'analizzare i principali processi aziendali e nell'identificare in quali di questi fossero configurabili, in astratto, una o più ipotesi di reato di cui al decreto legislativo 231/2001.

Alla fase di interviste ed all'esame della documentazione prodotta da Fi.Se.S. S.p.A., è seguita l'aggregazione in apposito documento dei dati raccolti ("*Descrizione Aree sensibili 231 2020*") e la redazione del documento riassuntivo denominato "*Risk Assessment e Gap Analysis 2020*".

In particolare, per ciascuna area di attività di Fi.Se.S. S.p.A. ("Area"), oltre ad una descrizione degli aspetti peculiari dell'Area stessa, sono stati identificati reati presupposto astrattamente configurabili, i presidi posti a tutela di ogni singola attività (individuazione dei *key officers*, procedure esistenti, tracciabilità delle operazioni, segregazione dei compiti, sistema di deleghe e procure), nonché l'indicazione di eventuali *gap* da colmare.

Tale documentazione ha permesso dunque di addivenire alla stesura e alla conseguente adozione della presente versione del Modello.

### **4. L'adozione del Modello e le successive modifiche**

La Società, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha quindi adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 414 del 16.07.2020, la presente versione del Modello, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di gestione aziendale e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- promuovere l'attenzione e la particolare sensibilità della Società verso le tematiche di *compliance* normativa.



Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, per i Dirigenti e, in ogni caso, per tutti coloro che rivestono, in Fi.Se.S. S.p.A., funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i Dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società, operanti presso le sedi centrale e periferiche.

In data 29.01.2009, contestualmente all'approvazione della prima versione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad istituire il proprio Organismo di Vigilanza, attribuendo allo stesso il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Analogamente, il Collegio Sindacale, presa visione del presente Modello, con atto formale si è impegnato al rispetto del Modello.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.Lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del CdA.

## **5. Elementi fondamentali del Modello**

Gli elementi fondamentali sviluppati da Fi.Se.S. S.p.A. nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- un'attività di individuazione dei processi e delle attività a rischio di commissione del reato (processi e attività "sensibili") - nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le occasioni, le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi, degli specifici standard di controllo e delle eventuali azioni correttive da attuare, formalizzata nella documentazione descrittiva delle singole aree e nel documento di "Risk Assessment & Gap Analysis";
- la descrizione di specifiche misure di prevenzione dei reati poste a presidio delle attività e dei processi sensibili, formalizzata nelle sezioni di Parte speciale dedicate a ciascuna delle macro-categorie di reato, declinate nel Capo I, Sez. III D.Lgs. 231/2001, risultate rilevanti nella realtà aziendale;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

## **6. Codice Etico**

Fi.Se.S. S.p.A., sensibile all'esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto del principio di legalità, con delibera del 29.01.2009, ha adottato il Codice Etico, anche facendo riferimento alle "Linee Guida", con il quale si è inteso affermare l'impegno ad attuare, in maniera coerente, le più alte norme etiche e giuridiche.

Il Codice Etico sancisce una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e Dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con esso rapporti.

Il Codice Etico afferma comunque principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello, e costituendo dunque un elemento ad esso complementare.

## 7. Il Whistleblowing

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha previsto l'integrazione dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, al fine di prevedere la tutela dei soggetti che segnalino un fatto illecito del quale siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

Per "Whistleblowing" si intende, ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* del D.Lgs. 231/01, qualsiasi segnalazione circostanziata riguardante sospette condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Società. Oggetto della segnalazione può dunque essere uno qualunque dei reati indicati nella parte speciale del seguente Modello.

Destinatari della norma sono i soggetti indicati all'art. 5, comma 1, lett. a) e cioè:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (soggetti c.d. apicali);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. sottoposti).

Al fine di consentire dette segnalazioni, la norma prevede l'istituzione di uno o più canali idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle operazioni di gestione della segnalazione, dei quali almeno uno con modalità informatiche. Le specifiche regole e modalità volte a garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante sono indicate dettagliatamente nell'apposita procedura adottata dalla Società.

Destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni possono essere inviate a questo secondo due modalità:

- indirizzo di posta elettronica: **odv@fises.it**, tramite modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (a tal fine, si consiglia di non utilizzare l'account mail aziendale);
- servizio postale: in tal caso, ai fini di garantire la riservatezza del segnalante occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all'esterno rechi il seguente indirizzo "Organismo di Vigilanza" e a lato la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

Sempre a tutela della riservatezza del segnalante, è prevista inoltre l'applicabilità del sistema disciplinare di cui al presente Modello anche nei confronti di chi viola le misure a tal fine preposte.

É vietato qualunque atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Il comma 2-*ter* prevede che l'adozione di misure discriminatorie possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

L'art. 6, al comma 3-*quater*, stabilisce poi che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 cc., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulli. É onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il sistema sanzionatorio di cui al presente Modello, infine, è applicabile anche a coloro che effettuano, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

La Società perciò, al fine di adempiere agli obblighi in materia di Whistleblowing, si impegna ad adottare regole procedurali idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli autori di tali segnalazioni.

## **8. Percorso Metodologico di Definizione del Modello: individuazione delle attività e dei processi a rischio – valutazione e individuazione dei presidi**

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società ha proceduto ad una analisi dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del contesto nel quale essa è chiamata ad operare.

Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa rappresentata nell'Organigramma aziendale, che individua le Direzioni e le Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali. Detto documento è custodito presso la sede dall'Ufficio Affari Generali, disponibile per relativa consultazione.

Successivamente, si è proceduto all'individuazione delle attività e dei processi a rischio di commissione del reato, nonché delle attività e dei processi nell'ambito dei quali possono essere realizzate condotte strumentali/funzionali alla commissione degli illeciti, sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

Per ogni attività e processo sensibile sono stati altresì individuati ed analizzati dal punto di vista documentale gli elementi e i sistemi di controllo già implementati dalla Società, al fine di valutare l'idoneità degli stessi a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di verificare l'esigenza di istituire nuovi e più efficaci presidi.

Come anticipato, i risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati nei documenti "Descrizione Aree Sensibili 231 2020" e "Risk Assessment & Gap Analysis 2020", che illustrano nel dettaglio i profili di rischio relativi alla commissione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001.

Tale documentazione è custodita dall'Ufficio Affari Generali, che ne cura l'archiviazione, rendendola disponibile – per eventuale consultazione – ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale, al componente dell'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia autorizzato da Fi.Se.S. S.p.A. a prenderne visione.

Vengono di seguito riportate le macro-categorie di reato tra quelle previste dal Capo I, Sez. III D.Lgs. 231/2001 che, al termine dell'analisi suddetta, risultano maggiormente rilevanti rispetto all'attività svolta da Fi.Se.S. S.p.A.:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
3. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);
4. Reati societari (art. 25-ter);
5. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
6. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
7. Reati tributari (25-quinquiesdecies).

L'analisi ha inoltre riguardato il rischio di commissione del reato in relazione anche alle seguenti macro-categorie di reato:

8. Delitti informatici (art. 24-bis);
9. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
10. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);
11. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
13. Reati ambientali (art. 25-undecies);
14. Impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno (art. 25-duodecies);
15. Delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
16. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 146/2006).

Non sono infine emerse attività sensibili per i seguenti Reati:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies).

Ad ogni Reato è stata poi attribuita una classe di rischio:

- a) Altamente rilevante;
- b) Potenzialmente rilevante;
- c) Scarsamente rilevante;
- d) Non applicabile.

Nel dettaglio, un reato è ritenuto altamente rilevante rispetto alle attività svolte dall'Ente qualora:

- Sono noti episodi in cui la commissione del reato ha causato un danno e/o
- Il pericolo esiste e può trasformarsi in un danno con una correlazione diretta e/o
- Il verificarsi dell'evento non susciterebbe sorpresa/incredulità in azienda e/o
- Vi è un elevato livello di rischio di impatto che l'impresa deve gestire e governare e/o
- Esiste una correlazione diretta tra il pericolo ed il verificarsi del danno ipotizzato e/o
- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili.

Un reato è invece ritenuto potenzialmente rilevante rispetto alle attività svolte dall'Ente qualora:

- Non sono noti episodi già verificati e/o
- L'evento può verificarsi solo in circostanze particolari e/o
- Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa in azienda e/o
- Vi è un trascurabile livello di rischio di impatto e/o
- Il pericolo può provocare un danno solo in circostanze sfortunate e/o
- Non si sono ancora verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili.

Un reato è ritenuto scarsamente rilevante rispetto alle attività svolte dall'Ente qualora:

- Il reato previsto è difficilmente compatibile con l'attività svolta dall'Ente e/o
- L'evento si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti e/o
- Vi è un rischio a livello di assenza di probabilità e perciò accettabili anche in assenza di azioni correttive e/o
- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti e/o
- Non sono noti eventi o episodi già verificatisi.

Un reato è infine ritenuto non applicabile qualora, per le caratteristiche dell'Ente, non vi siano i presupposti per la sua realizzazione.

Per un maggior dettaglio delle attività sensibili, delle Direzioni/Funzioni aziendali coinvolte e dei presidi di controllo in essere presso Fi.Se.S. S.p.A., si rinvia all'esame della documentazione di cui sopra.

## **9. Sistema di controllo interno**

Come sopra evidenziato, nella predisposizione del Modello e sulla base dei Processi aziendali risultati Sensibili, la Società ha riesaminato gli elementi ed i sistemi di controllo in essere al fine di valutare l' idoneità degli stessi a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di verificare l'esigenza di istituire nuovi e più efficaci presidi.

In particolare, le componenti del sistema di controllo sono:

- il quadro normativo, nazionale e sovranazionale, di riferimento;
- il Codice Etico;
- le procedure aziendali
- prassi consolidate come rilevate nelle Schede di ogni processo sensibile;
- la struttura gerarchico-funzionale disegnata nell'organigramma;
- il sistema di deleghe e procure in vigore, che garantisce coerenza tra l'attribuzione formale dei poteri e il sistema organizzativo e gestionale adottato dalla Società, anche attraverso la segregazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio;
- l'implementazione di sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché ad un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al *business*;

L'attuale sistema di controllo interno, inteso come apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi aziendali, assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

## **10. Parti speciali per la prevenzione dei reati rilevanti in ambito 231**

All'esito dell'avvenuta identificazione delle attività e dei processi sensibili, nonché delle attività e dei processi strumentali/funzionali alla commissione dei reati, la Società, attenta ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività sociali, ha definito alcune parti speciali a prevenzione dei reati individuati nell'attività di analisi dei profili di rischio.

Le parti speciali, costituenti parte integrante del presente Modello, sono articolate e suddivise per ciascuna delle macro-categorie di reato riportate nel Capo I, Sez. III del Decreto e ritenute rilevanti nella realtà aziendale. In particolare:

- Parte speciale per la prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Parte speciale per la prevenzione dei reati societari;
- Parte speciale per la prevenzione dei reati contro la pubblica fede e contro l'industria e il commercio;
- Parte speciale per la prevenzione dei reati di criminalità informatica;

- Parte speciale per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché del reato di autoriciclaggio;
- Parte speciale per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata e transnazionali e per la prevenzione dei delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Parte speciale per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Parte speciale per la prevenzione dei reati in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
- Parte speciale per la prevenzione dei reati ambientali;
- Parte speciale per la prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Parte speciale per la prevenzione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte speciale per la prevenzione dei reati in materia di razzismo e xenofobia;
- Parte speciale per la prevenzione dei reati tributari.

Le Parti Speciali del Modello descrivono in particolare:

- i) i reati presupposto;
- ii) le attività e i processi "sensibili" per ciascuna categoria di reato;
- iii) le misure di prevenzione dei reati, articolate in principi generali di comportamento e principi procedurali specifici.

## **SEZIONE III – AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO**

### **1. Il sistema in linea generale**

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, disposizioni e comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili;
- i documenti che riguardano l'attività debbono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza, tenendo anche conto di quanto previsto in merito dalle singole legislazioni applicabili;
- regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile.

### **2. Il sistema di deleghe e procure**

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione



adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
  - i poteri del delegato, e
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
  - i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
  - il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali extra-budget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

### **3. I processi strumentali cd. di provvista**

I Processi di Provvista sono quei processi di supporto alle attività di *business*, attraverso i quali in maniera diretta o indiretta, si possono eventualmente realizzare le condizioni per la commissione dei Reati.

Sono stati individuati alcuni processi aziendali rilevanti che trovano nell'ambito del Sistema di controllo interno della Società la loro regolamentazione.

Si tratta, in particolare, dei seguenti processi:

1. approvvigionamento di beni, servizi e materie prime;

2. gestione contratti attivi (gestione ordine);
3. selezione, assunzione e gestione del personale;
4. consulenze e prestazioni professionali;
5. transazioni finanziarie (pagamenti/incassi/piccola cassa);
6. predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere.

#### **4. I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: principi generali di comportamento**

I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner, nell'ambito dei processi sensibili e/o delle attività a rischio reato, devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, del presente Modello e delle procedure aziendali interne, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Società.

Le Società di Service, i consulenti, gli agenti commerciali, i fornitori di prodotti/servizi e in generale i partner (es. associazione temporanea d'impresa) devono essere selezionati secondo i seguenti principi:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e standard di sostenibilità, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità);
- evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- che risultino condannati per reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata.
- limitare, compatibilmente con le esigenze del mercato di riferimento, i rapporti contrattuali con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "*Black List*") della World Bank e della Commissione Europea;
- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati; in ogni caso i pagamenti devono

essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;

- con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale; tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

## **5. I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: clausole contrattuali**

I contratti con Società di Service/Consulenti/Partner devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole che regolino:

- l'impegno al rispetto del Codice Etico e del Modello adottati dalla Società, nonché la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società stessa e nel D.Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership); tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento e Modello;
- le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello o al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- l'impegno, per società di service/consulenti/partner stranieri, a condurre la propria attività in conformità a regole e principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) ove gli stessi operano, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e terrorismo e alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (*Corporate Liability*), nonché ai principi contenuti nel Codice Etico e nelle relative Linee Guida, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell'esercizio delle proprie attività.

## **6. I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento**

I rapporti con i clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello, delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- accettare pagamenti in contanti (e/o altra modalità non tracciate) solo nei limiti consentiti dalla legge;
- concedere dilazioni di pagamento solamente a fronte di accertata solvibilità;
- rifiutare le vendite in violazione a leggi/regolamenti internazionali, che limitano l'esportazione di prodotti/servizi e/o tutelano i principi della libera concorrenza;

- praticare prezzi in linea con i valori medi di mercato. Fatte salve le promozioni commerciali e le eventuali donazioni, a condizione che entrambe siano adeguatamente motivate/autorizzate.

## SEZIONE IV – L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

### 1. Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con lo stesso.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica con delibera del 26.02.2015, successivamente rinnovando l'incarico in data 23.01.2018.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza assicura il rispetto dei seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dall'attività di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto a detto organo.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale.

### 2. Durata in carica, decadenza e revoca

I componenti scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore ed estranei da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione, restano in carica tre esercizi e sono in ogni caso rieleggibili.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società o un professionista esterno, purché quest'ultimo non abbia con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi e da pregiudicarne l'indipendenza.

Il compenso dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Società, non costituisce ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

In ogni momento il Consiglio di Amministrazione può revocare per giusta causa i componenti dell'Organismo, previo parere del Collegio Sindacale.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- qualora il componente dell'Organismo di Vigilanza sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce invece causa di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

### **3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV è affidato in generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- verificare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
- coordinarsi con il *management* aziendale (in particolar modo con il Responsabile Risorse Umane) per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando le competenze aziendali per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- coordinarsi con il responsabile Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione Amministrazione, lo spazio nell'Intranet della Società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV è dotato di un generale potere ispettivo ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management* : a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partners che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la funzione Legal per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire la Società dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati; con la funzione Risorse Umane per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- indicare al *management*, coordinandosi con la funzione Amministrazione, le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già

presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;

- coordinarsi con la funzione Amministrazione per il monitoraggio degli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione di reati societari;

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Direzioni/Funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso. L'Organismo, nel caso sia formato da soli componenti esterni può anche avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, del supporto coordinato e continuativo di una funzione interna alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha assegnato all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo di euro 5.000,00. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, dovrà essere autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora i componenti dell'Organismo di Vigilanza concorrano nel compimento di taluni Reati, i componenti dell'Organismo risponderanno a titolo di concorso nel reato.

#### **4. Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due linee di *reporting* verso l'organo amministrativo:

- la prima, su base continuativa, in base alla quale l'OdV si rivolgerà tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta si dovesse presentare una problematica o una criticità relativa ad un'Area sensibile di cui al D.Lgs. 231/2001;
- la seconda, in base alla quale l'OdV si rivolgerà con cadenza annuale verso il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione mediante un rapporto scritto.



Annualmente, l'OdV presenterà agli Organi societari citati il piano delle attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione andrà prontamente indirizzata ad uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il reporting ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

## **5. Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie**

L'OdV è domiciliato presso la sede della Società ove viene ricevuta e custodita ogni corrispondenza allo stesso indirizzata e dispone di una casella di posta elettronica all'indirizzo dedicato **odv@fises.it**. Il medesimo indirizzo, come specificato nell'apposito paragrafo, è utilizzato anche per le segnalazioni in materia di c.d. Whistleblowing.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, uno qualsiasi dei Destinatari che venga a conoscenza di palesi violazioni del Codice Etico, comunque, sia testimone di comportamenti in generale non in linea con le regole prescritte dal Modello, ne deve dare immediata segnalazione all'OdV o, in alternativa, se il segnalante è un Dipendente, al suo superiore gerarchico il quale provvederà a trasmetterla all'OdV.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico, se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore; qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il Dipendente ne riferisce all'OdV, i componenti degli Organi Sociali e, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Fi.Se.S. S.p.A., le Società di Service, i Consulenti e i Partners, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nell'ambito del "Sistema Disciplinare";

- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- la segnalazione dovrà essere preferibilmente in forma non anonima e potrà essere inoltrata attraverso vari canali tra i quali la posta elettronica all'indirizzo dedicato;
- eventuali segnalazioni anonime circostanziate (e, pertanto, contenenti tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica) saranno prese in considerazione per approfondimenti.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'evidenza di qualunque criticità o conflitto di interesse sorto nell'ambito del rapporto con la PA;
- eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività sensibili (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.);
- ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle norme in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità a carico dell'azienda (trasmissione a cura del responsabile della funzione coinvolta);
- verbali e rapporti di audit di terza parte;
- altro relativo alla tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro e dell'ambiente (lista infortuni, verbale incidente, nuove nomine, ispezioni particolari, budget e piano avanzamento ecc.).

Ulteriori flussi informativi obbligatori sono definiti dall'OdV di concerto con le funzioni aziendali competenti alla loro trasmissione.

## **6. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al *data base*, oltre ai componenti dell'OdV, è consentito esclusivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale nonché ai membri del Collegio Sindacale che siano specificatamente autorizzati dai rispettivi organi societari di appartenenza.

Segue un elenco esemplificativo delle informazioni particolari da conservarsi nel database:

- ogni informazione utile riguardante le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi degli appalti o delle concessioni dei quali la Società è risultata aggiudicataria a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata;
- le notizie e la documentazione relative ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello o del Codice Etico con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- il sistema aggiornato di deleghe e procure;
- i verbali e i rapporti degli *audit* di terza parte;
- i documenti rilevanti predisposti dall'organizzazione preposta alla tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro (documenti di valutazione dei rischi, nomine degli RSPP, dei medici competenti, procedure d'emergenza, ecc.) e per l'ambiente (richieste di autorizzazioni, AIA, formulari, etc.).

## **SEZIONE V – LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO**

### **1. Premesse**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

### **2. La comunicazione iniziale**

Dell'adozione del presente Modello è stata data comunicazione a tutti i Dipendenti.

Ai nuovi assunti e ai soggetti che per la prima volta dovessero ricoprire una carica sociale in Fi.Se.S. S.p.A., invece, verrà consegnato un set informativo (es. Codice Etico, CCNL, Modello, Decreto Legislativo 231/2001, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

### **3. La formazione**

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è svolta in maniera differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'Area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, devono essere garantiti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

- Apicali, componenti dell'OdV e degli Organi Sociali;
- Dipendenti che operano in aree sensibili;
- Dipendenti che non operano in aree sensibili.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello di organizzazione gestione e controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'OdV.

All'OdV è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

#### **4. Informazione ai Consulenti ed ai Partners**

I Consulenti ed i Partners devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

## **SEZIONE VI – IL SISTEMA SANZIONATORIO**

### **1. Premesse**

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione da parte dei Destinatari delle disposizioni del presente Modello costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In ogni caso la Corte Costituzionale con sent. n. 220/1995 ha statuito che l'esercizio del potere disciplinare riferito allo svolgimento di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo e professionale deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato (formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento)

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi compresi protocolli, procedure o altre istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è, in ogni caso, rimesso alla Funzione e/o agli organi sociali competenti.

### **2. Sanzioni per il personale dipendente**

I provvedimenti nei confronti del personale dipendente devono rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza da parte del Dipendente delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un Dipendente, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive impartite dalla società.

Al personale Dipendente (salvo specifiche eccezioni e differenze specificamente illustrate) possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale;
- b) Richiamo o rimprovero scritto;
- c) Multa;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- e) Licenziamento;
- f) Risoluzione del contratto di lavoro.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- a) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale il Dipendente che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- b) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo scritto il Dipendente che:
  - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero verbale;
  - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- c) incorre nel provvedimento disciplinare della multa, il Dipendente che:
  - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero scritto;
  - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
    - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
    - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;
- d) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il dipendente che:
  - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa;
  - violi le procedure aziendali concernenti la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

- violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;
  - effettui false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello e del Codice Etico;
- e) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento o della risoluzione del contratto di lavoro il Dipendente che:
- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
  - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

La Società non potrà in ogni caso adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del Dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale Dipendente e dei nuovi assunti attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

### **3. Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di Dirigenti**

L'inosservanza - da parte dei Dirigenti - delle disposizioni del Modello e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei propri collaboratori, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale Dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) Sospensione dal lavoro;
- b) Licenziamento.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori



con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

#### **4. Misure nei confronti degli apicali**

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

#### **5. Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione**

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Collegio Sindacale, affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di un membro del Consiglio di Amministrazione, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

#### **6. Misure nei confronti del Collegio Sindacale**

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte del Collegio Sindacale l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

#### **7. Misure nei confronti dei Membri dell'OdV**

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i membri del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione informano il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione che prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai Membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

## **8. Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners**

Ogni violazione da parte delle Società di Service, dei Consulenti o dei Partners delle regole di cui al presente Modello o del Codice Etico agli stessi applicabili o la commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

**LE PARTI SPECIALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI  
IN AMBITO 231**

## **SEZIONE VII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **1. I Reati**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 316-*bis* c.p. (Malversazione a danno dello Stato)**

*“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la rendicontazione non puntuale o falsata relativamente all'acquisto di servizi o prodotti;
- l'alterazione di fatture o documenti fiscali al fine di mascherare spese non ammesse.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 316-*ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)**

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'alterazione della documentazione volta a partecipare ad una gara ad evidenza pubblica.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

### **Art. 317 c.p. (Concussione)**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

### **Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)**

*"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni"*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'acquisto di forniture o di prestazioni professionali, assunzione di personale da parte della Società o di altra Società compiacente o offerta e donazione di denaro o altra utilità per ottenere un indebito vantaggio o per ricompensare il conseguimento dello stesso.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

### **Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)**

*"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni"*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'acquisto di forniture o di prestazioni professionali, assunzione di personale da parte della Società o di altra Società compiacente o offerta e donazione di denaro o altra utilità per ottenere un indebito vantaggio o per ricompensare il conseguimento dello stesso.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

### **Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)**

*"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'acquisto di forniture o di prestazioni professionali, assunzione di personale da parte della Società o di altra Società compiacente o offerta e donazione di denaro o altra utilità per ottenere un vantaggio nel procedimento civile, penale o amministrativo.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

### **Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)**

*'Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'acquisto di forniture o di prestazioni professionali, assunzione di personale da parte della Società o di altra Società compiacente o offerta e donazione di denaro altra utilità per ottenere un vantaggio o per ricompensare il conseguimento dello stesso.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

#### **Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)**

*"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

#### **Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)**

*"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".*

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)**

*"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia*

*accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la promessa o offerta di acquisto di forniture o di prestazioni professionali, assunzione di personale da parte della Società o di altra Società compiacente o offerta e donazione di denaro altra utilità per ottenere un indebito vantaggio o per ricompensare il conseguimento dello stesso.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 322-*bis* c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)**

*"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o*



finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 640 c.p. (Truffa)**

*"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da multa da € 51,00 a € 1.032,00.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:*

*1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità:*

*2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la comunicazione di dati non veri o alterazione e contraffazione della documentazione destinata agli enti pubblici al fine di trarre un indebito profitto arrecando un danno patrimoniale alla P.A.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)**

*"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la comunicazione di dati non veri o alterazione e contraffazione della documentazione destinata a ottenere erogazioni da parte dello Stato o di altri Enti pubblici.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)**

*"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032."*

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

**2. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio**

Nell'ordinamento italiano la Pubblica Amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (Comuni, Provincia, Regione, Stato, Ministeri, etc.) talora privati (Organismi di diritto pubblico, Concessionari, Amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, Agenzia delle Entrate etc.), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di Pubblico Ufficiale prende spunto dall'art. 357 c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

Lo *status* di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica disponendo che: "è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica"<sup>1</sup>.

Sono pubblici ufficiali coloro che:

- a) concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;

---

<sup>1</sup>Cass. Pen., Sez. VI, n. 85/172191.

b) sono muniti di poteri:

- decisionali;
- di certificazione;
- di attestazione;
- di coazione<sup>2</sup>;
- di collaborazione, anche saltuaria<sup>3</sup>.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale *status*, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

### 3. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1.	Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti/convenzioni con soggetti pubblici/a partecipazione pubblica/privati.	PRESIDENTE CDA
2.	Gestione dei rapporti istituzionali.	PRESIDENTE CDA
3.	Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione.	PRESIDENTE CDA
4.	Selezione fornitori/consulenti, negoziazione e stipula dei relativi contratti per gli approvvigionamenti di beni e servizi e consulenze.	DIRETTORE GENERALE, PRESIDENTE CDA, CDA
5.	Gestione delle risorse finanziarie (ciclo attivo e passivo), gestione homebanking e relative password e gestione delle carte di credito.	DIRETTORE GENERALE, CDA

---

<sup>2</sup>Cass. Pen., Sez. VI, n. 81/148796.

<sup>3</sup>Cass. Pen., Sez. VI, n. 84/166013.

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
6.	Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali.	DIRETTORE GENERALE, ADDETTO AL CONTENZIOSO
7.	Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.	PRESIDENTE CDA, UFFICIO AMMINISTRAZIONE
8.	Gestione degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008.	DATORE DI LAVORO, RSPP, RLS
15.	Gestione delle risorse informatiche.	AMMINISTRATORE DI SISTEMA
17.	Gestione rapporti e segnalazioni nei confronti della Banca d'Italia.	DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

#### 4. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate, come formalizzate nelle Schede, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

## **5. Principi generali di comportamento**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

É fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, coerentemente con i principi del Codice etico, in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali e comunque dalla prassi (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il marchio della Società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

## **6. Principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi i principi procedurali di seguito indicati, oltre alle regole e principi generali dettati dal presente Modello. I principi procedurali qui di seguito descritti devono essere rispettati sia nell'esplicazione dell'attività in territorio italiano, sia all'estero.

In particolare:

- ai Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partners che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati); ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
- i contratti tra la Società e le Società di Service, i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- i Consulenti e Partners devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo procedura sottoposta all'OdV (es. utilizzando apposite check list o una procedura formalizzata di beauty contest);
- nei contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partners deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nei contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partners deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- nessun pagamento oltre € 500,00 può essere effettuato in contanti;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla sicurezza sul lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare solo i soggetti istituzionalmente preposti o quelli a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

- coloro che svolgono attività di "lobby tecnico/politica", presso organismi pubblici italiani e stranieri, al fine di tutelare al meglio gli interessi della società, devono informare il proprio superiore gerarchico mediante una relazione almeno semestrale, che andrà inviata per conoscenza anche all'OdV, indicante i progetti più rilevanti in corso, lo stato degli stessi e i passaggi successivi che si intendono perseguire.

## **7. Principi procedurali specifici nel caso di particolari Operazioni a Rischio**

Occorre dare debita evidenza, in caso di attivazione di operazioni particolari con la P.A. considerate ai fini del presente Modello come Operazioni a Rischio, diverse da quelle relative alle Attività Sensibili di cui al precedente paragrafo 3.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione deve nominare un "responsabile interno", responsabile per la singola Operazione Sensibile sopra indicata, il quale è in generale il soggetto che gestisce tale operazione e ne costituisce il referente.

Il "responsabile interno" deve:

- segnalare per iscritto all'OdV, all'inizio dell'Operazione Sensibile, l'avvio di tale Operazione Sensibile, compilando e trasmettendo all'OdV la "scheda di segnalazione", da cui risulti:
  - o il nome del "responsabile interno";
  - o il nome di eventuali "sub responsabili interni";
  - o l'indicazione delle parti, dell'oggetto e del valore dell'Operazione Sensibile;
  - o l'impegno da parte del "responsabile interno" al rispetto delle norme del D.Lgs. 231/2001.
- predisporre ed aggiornare, nel corso dell'Operazione Sensibile, la "scheda di evidenza", da cui risultino i dati già inseriti nella "scheda di segnalazione" nonché:
  - o gli elementi e circostanze attinenti l'Operazione Sensibile acquisiti nel corso della stessa (ad esempio, in ipotesi di finanziamento: documentazione sottoposta all'ente erogante, presupposti per la ricezione dei contributi, destinazione dei contributi etc.; in ipotesi di operazioni commerciali: movimenti di denaro, nomina di consulenti, data in cui è stata presentata l'offerta vincolante, verifiche fatte su eventuali Partner, impegni e garanzie sottoscritte dal Partner, ecc.);
  - o l'indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate e il processo decisionale posto in essere relativamente alla singola Operazione Sensibile di cui il medesimo è responsabile;
  - o cronologia delle attività poste in essere ai fini della realizzazione dell'Operazione Sensibile, incluse le riunioni svolte al riguardo, il cui contenuto risulterà dai verbali di dette riunioni come previsti al successivo punto;
- annotare la chiusura dell'Operazione Sensibile nella "scheda di evidenza" ed inviare all'OdV copia della stessa aggiornata alla data della chiusura dell'Operazione Sensibile, salva la facoltà dell'OdV di accedere al file predisposto dal "responsabile interno" con riferimento ad ogni singola Operazione Sensibile di cui al successivo punto;

- curare la documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscano decisioni rilevanti in merito all'Operazione Sensibile;
- l'apposito verbale, da compilare contemporaneamente o immediatamente dopo la riunione a seconda dell'importanza della stessa, può essere più o meno sintetico, ma dovrà in ogni caso contenere:
  - l'identificazione dei partecipanti,
  - luogo ed ora della riunione,
  - oggetto dell'incontro,
  - descrizione di eventuali aree sensibili emerse nel corso della riunione.

Tali verbali devono essere allegati alla "scheda di evidenza" e saranno compilati, in assenza del "responsabile interno", dal Dipendente che occupa la posizione più elevata gerarchicamente tra quelli partecipanti alla riunione.

- utilizzare specifiche *check-list* e compilare un relativo *memorandum*, nel caso l'Operazione Sensibile dia luogo per la prima volta ad una qualunque forma di partnership con terzi (*joint venture*, Associazione Temporanea d'Imprese, consorzi ecc.); la *check list* e il *memorandum* devono essere allegati alla "scheda di evidenza" e dagli stessi devono risultare le principali informazioni relative ai terzi in questione (es. i rapporti che gli stessi hanno o hanno avuto con la P.A., le aree geografiche in cui operano, se hanno adottato il Modello, ecc.);
- curare la creazione di un *file* informatico o cartaceo da tenere a disposizione dell'OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'Operazione Sensibile ed in particolare la "scheda di evidenza" (con le eventuali *check-list* e *memorandum* allegati, i verbali di cui al precedente punto) e copie degli atti o contratti in cui si è concretizzata l'Operazione Sensibile.

L'OdV,

parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, valuta l'opportunità di porre dei limiti quantitativi di valore dell'Operazione Sensibile sotto i quali non è necessario procedere al controllo *ex ante* in questione.

## 8. Il sistema di controllo specifico

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Società si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- **Procedura Gestionale n. 01** – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);
- **Procedura Gestionale n. 08** - Gestione delle comunicazione aziendali;
- **Procedura Gestionale n. 09** – Regolamento della funzione Internal Audit;
- **Procedura Gestionale n. 12** – Regolamento della funzione Risk Management;
- **Procedura Gestionale n. 13** – Regolamento del processo ICAAP;
- **Procedura Gestionale n. 14** – Trasparenza;
- **Procedura Gestionale n. 19** – Regolamento della funzione Compliance;
- Area 1: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 2: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 3: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;



- Area 4: **Procedura Gestionale n. 06** – Gestione acquisti di beni e servizi; **Procedura Gestionale n. 17** – Policy in materia di esternalizzazioni;
- Area 5: **Procedura Gestionale n. 05** – Gestione ciclo finanziario;
- Area 6: **Procedura Gestionale n. 04** – Monitoraggio e gestione crediti; **Procedura Gestionale n. 15** – Adesione all'arbitrato bancario e gestione reclami;
- Area 7 l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 8: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 15: **Procedura Gestionale n. 01 (parte IV)** – Relazione sulla struttura organizzativa; **Procedura Gestionale n. 20** – Manuale privacy;
- Area 17: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita; **Procedura Gestionale n. 02** – Erogazione finanziamenti.

Per maggiore completezza si rimanda al Manuale delle Procedure adottato dalla Società.

## **SEZIONE VIII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI**

### **1. I Reati**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-ter del Decreto e, segnatamente:

#### **Art 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)**

*'Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- la consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria nelle comunicazioni ufficiali verso soci, Società di Revisione e Collegio Sindacale;
- l'elaborazione e la comunicazione di dati societari non corrispondenti al vero;
- la predisposizione e l'adozione dei documenti e delle comunicazioni sociali non corrispondenti al vero.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)**

*"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.*

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- la consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria nelle comunicazioni ufficiali verso soci, Società di Revisione e Collegio Sindacale;
- l'elaborazione e la comunicazione di dati societari non corrispondenti al vero;
- la predisposizione e l'adozione dei documenti e delle comunicazioni sociali non corrispondenti al vero.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

#### **Articolo 2625 c.c. (Impedito controllo)**

*"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58."*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'occultamento di documenti o messa in atto di altre iniziative volte a impedire il controllo nei rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile del bilancio d'esercizio.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)**

*"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

La modalità di commissione del reato riguarda:

- la restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci; liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

### **Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)**

*"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".*

La modalità di commissione del reato riguarda:

- la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

### **Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)**

*"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".*

La modalità di commissione del reato riguarda:

- il rastrellamento di quote sociali per contrastare una possibile scalata o per speculazione finanziaria.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

### **Art 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)**

*"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

La modalità di commissione del reato riguarda:

- la riduzione del capitale sociale o realizzazioni di fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art 2629-*bis* c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)**

*"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

#### **Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)**

*"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- la formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale effettuato tramite attribuzione di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- la sottoscrizione reciproca di quote;
- la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)**

*"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la sopravvalutazione degli utili in bilancio e loro successiva distribuzione ad esempio per sostenere il prezzo delle quote sociali.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art 2635 c.c. (Corruzione tra privati)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di*

*intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 2635- bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)**

*"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”*

Le modalità di attuazione dei reati riguardano:

- la promessa o dazione di denaro o di altra utilità in occasione di rapporti economici con soggetti terzi, in particolare con clienti e fornitori.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)**

*"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

Le modalità di attuazione del reato riguardano:



- l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome;
- l'ammissione al voto di soggetti non aventi il diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto ad intervenire;
- la falsificazione del numero degli intervenuti.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)**

*"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza)**

*"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."*

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- in occasione di ispezioni/verifiche delle autorità di vigilanza, l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria occultando con mezzi fraudolenti fatti che si dovrebbero comunicare;
- l'ostacolo consapevole all'esercizio delle funzioni delle suddette autorità.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

## 2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1.	Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti/convenzioni con soggetti pubblici/a partecipazione pubblica/privati.	PRESIDENTE CDA
3.	Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione.	PRESIDENTE CDA
4.	Selezione fornitori/consulenti, negoziazione e stipula dei relativi contratti per gli approvvigionamenti di beni e servizi e consulenze.	DIRETTORE GENERALE, PRESIDENTE CDA, CDA
5.	Gestione delle risorse finanziarie (ciclo attivo e passivo), gestione homebanking e relative password e gestione delle carte di credito.	DIRETTORE GENERALE, CDA
6.	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.	DIRETTORE GENERALE, ADDETTO AL CONTENZIOSO

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
7.	Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.	PRESIDENTE CDA, UFFICIO AMMINISTRAZIONE
9.	Selezione e assunzione del personale, gestione amministrativa del personale, gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale e all'assunzione di personale appartenente a categorie protette.	DIRETTORE GENERALE
10.	Attività promozionali, pubblicitarie, sponsorizzazione e promozione bandi.	PRESIDENTE CDA
11.	Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere.	UFFICIO AMMINISTRAZIONE
12.	Gestione dei rapporti con la Società di Revisione.	DIRETTORE GENERALE, UFFICIO AMMINISTRAZIONE
13.	Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.	ASSEMBLEA DEI SOCI
14.	Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali.	DIRETTORE GENERALE, UFFICIO AMMINISTRAZIONE
16.	Erogazione e Gestione di Finanziamenti.	DIRETTORE GENERALE, CDA
17.	Gestione rapporti e segnalazioni nei confronti della Banca d'Italia.	DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

### **3. Il sistema in linea generale**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate, come formalizzate nelle Schede, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

### **4. Principi generali di comportamento**

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito della predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, ecc.) devono essere rispettati i seguenti principi di comportamento:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate, con espresso divieto di:
  - o rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - o omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere con espresso divieto di:
  - o restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - o ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
  - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
  - procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, con espresso divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione.
  - Predisporre un programma di formazione di base in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.
  - Istituire meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate, al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso, e che definiscano idonee scadenze, soggetti interessati, argomenti da trattare, flussi informativi.

Nell'ambito della Gestione dei rapporti con la Società di Revisione:

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- rispettare la procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della Società di Revisione;
- non attribuire incarichi di consulenza aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile alla Società di Revisione o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network della Società di Revisione. Eventuali deroghe dovranno essere portate tempestivamente all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza e potranno essere autorizzate solo dal Consiglio di Amministrazione che delibererà sentito il Collegio Sindacale.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner/intermediari (in relazione al reato di "Corruzione tra privati"):

- non distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale e dal Codice Etico (gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a fornitori/clienti/partner/intermediari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

- non effettuare donazioni per beneficenza e sponsorizzazioni senza preventiva autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale; tali contributi devono essere destinati esclusivamente a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società;
- non effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l'indipendenza verso fornitori/clienti/partner/intermediari;
- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a fornitori/clienti/partner sia direttamente sia tramite intermediari;
- non riconoscere compensi, commissioni, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori/clienti/partner/intermediari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione del fornitore/partner/intermediario, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione/fornitura e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione/fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- investigare con attenzione e segnalare all'Organismo di Vigilanza:
  - o richieste di commissioni insolitamente elevate;
  - o richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l'operazione in questione;
  - o richieste di effettuare pagamenti da/verso un conto diverso da quello indicato nell'anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
  - o richieste di effettuare pagamenti da/verso controparti aventi sede in paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc. diverse da agenti, clienti e fornitori abituali e già qualificati.

## 5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrale)

La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata in osservanza di specifiche procedure aziendali che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- istituzione di una procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale (da conservare ad opera dell'OdV), tra il Consiglio di Amministrazione e Società di Revisione e il Collegio Sindacale. Tale riunione ha lo scopo di effettuare una verifica e valutare la bozza di bilancio per stabilire la correttezza e la completezza delle informazioni in essa contenute;
- obbligo, per i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione della bozza di bilancio o degli altri documenti connessi, di sottoscrivere una dichiarazione, da conservarsi ad opera dell'OdV, relativa: (i) alla completezza e veridicità dei dati inseriti nella bozza di bilancio sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e (ii) al rispetto delle procedure previste per la raccolta, la predisposizione e la verifica di tali dati;
- predisposizione e conservazione della bozza del bilancio e della relazione della Società di Revisione sul medesimo.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o delle delibere del Consiglio di Amministrazione o sui quali egli debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa.

## **6. Il sistema di controllo specifico**

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Società si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;

- **Procedura Gestionale n. 01** – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);
- **Procedura Gestionale n. 08** - Gestione delle comunicazioni aziendali;
- **Procedura Gestionale n. 09** – Regolamento della funzione Internal Audit;
- **Procedura Gestionale n. 12** – Regolamento della funzione Risk Management;
- **Procedura Gestionale n. 13** – Regolamento del processo ICAAP;
- **Procedura Gestionale n. 14** – Trasparenza;
- **Procedura Gestionale n. 19** – Regolamento della funzione Compliance;
- Area 1: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 3: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 4: **Procedura Gestionale n. 06** – Gestione acquisti di beni e servizi; **Procedura Gestionale n. 17** – Policy in materia di esternalizzazioni;
- Area 5: **Procedura Gestionale n. 05** – Gestione ciclo finanziario;
- Area 6: **Procedura Gestionale n. 04** – Monitoraggio e gestione crediti; **Procedura Gestionale n. 15** – Adesione all'arbitrato bancario e gestione reclami;
- Area 7: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 9: **Procedura Gestionale n. 07** - Gestione del personale;
- Area 10: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 11: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 12: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 13: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 14: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita; **Manuale Banca d'Italia**;
- Area 16: **Procedura Gestionale n. 02** – Erogazione finanziamenti; **Procedura Gestionale n. 03** – Gestione finanziamenti; **Procedura Gestionale n. 10** – Regolamento interno antiriciclaggio; **Procedura Gestionale n. 11** – Policy Antiriciclaggio;
- Area 17: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita; **Procedura Gestionale n. 02** – Erogazione finanziamenti.

Per maggiore completezza si rimanda al Manuale delle Procedure adottato dalla Società.



## **SEZIONE IX – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA FEDE E CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO**

### **1. I Reati**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*bis* e 25-*bis* 1 del Decreto e, segnatamente:

#### **Reati contro la pubblica fede:**

#### **Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)**

*"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:*

*1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*

*2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*

*3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*

*4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

*La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato".*

#### **Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)**

*"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti*

*indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)**

*“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)**

*“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00”.*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 459 c.p. (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)**

*“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)**

*"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)**

*"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)**

*"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)**

*"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati."*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)**

*"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

### **Reati contro l'industria ed il commercio:**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 *bis-1* del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)**

*"Chiunque adopera violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a mille trentadue euro."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

#### **Art. 513-*bis* c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)**

*"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

#### **Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)**

*"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinque centosedici euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle*

*convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

#### **Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)**

*"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemila sessantacinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotré euro."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

#### **Art. 516. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)**

*"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032"*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

#### **Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)**

*"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il*

*compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)**

*"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**Art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)**

*"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate*

*le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

## 2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1.	Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti/convenzioni con soggetti pubblici/a partecipazione pubblica/privati.	PRESIDENTE CDA
10.	Attività promozionali, pubblicitarie, sponsorizzazione e promozione bandi.	PRESIDENTE CDA

## 3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate, come formalizzate nelle Schede, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

## 4. Principi generali di comportamento

É fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le



fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*bis* e 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- accettare, detenere, utilizzare per pagamenti per conto della società, moneta falsa o che anche solo si sospetti possa essere falsa;
- contraffare o alterare in qualsiasi modo monete valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose;
- contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti o servizi, con riferimento ai quali, con ordinaria e qualificata diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale o intellettuale;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi tutelati, nazionali o esteri, che siano contraffatti o alterati;
- impedire od ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa o il compimento di atti di concorrenza sleale;
- consegnare/attivare al cliente un prodotto/servizio difforme dalle condizioni contrattuali ovvero tale da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, specifiche tecniche o altre caratteristiche essenziali del prodotto/servizio;
- progettare, realizzare, utilizzare detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti/servizi o opere dell'ingegno realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o intellettuale o in violazione degli stessi, potendo conoscerne l'esistenza con ordinaria e qualificata diligenza.

A tal fine la Società adotta tutte le cautele necessarie, anche riducendo al minimo tutte le operazioni in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico di valore esiguo.

Debbono essere individuati i soggetti che entrano in contatto con denaro contante e gestiscono la cassa contante in virtù di delega conferita; deve essere possibile la tracciabilità del sistema cassa idonea a garantire la ricostruzione di tutti i passaggi del denaro contante, con la predisposizione periodica di un documento riepilogativo dei movimenti di denaro che transitano dalla cassa.

È importante inoltre l'adozione di strumenti atti a rilevare la falsità delle banconote.

## 5. Il sistema di controllo specifico

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Società si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- **Procedura Gestionale n. 01** – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);
- **Procedura Gestionale n. 08** - Gestione delle comunicazione aziendali;
- **Procedura Gestionale n. 09** – Regolamento della funzione Internal Audit;
- **Procedura Gestionale n. 12** – Regolamento della funzione Risk Management;
- **Procedura Gestionale n. 13** – Regolamento del processo ICAAP;
- **Procedura Gestionale n. 14** – Trasparenza;

- **Procedura Gestionale n. 19** – Regolamento della funzione Compliance;
- Area 1: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 10: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita.

Per maggiore completezza si rimanda al Manuale delle Procedure adottato dalla Società.

## **SEZIONE X – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA**

### **1. I Reati**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 491-*bis* c.p. (Documenti informatici)**

*"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".*

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria allo scopo di eliminare le prove di un altro reato;
- indebito utilizzo della firma digitale certificata al fine di modificare un documento informatico avente valore legale.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 615-*ter* c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)**

*"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.*

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- l'accesso ad un sistema di un'azienda concorrente al fine di acquisire informazioni a carattere commerciale e/o industriale o per acquisire la documentazione relativa ai loro prodotti/progetti;
- l'accesso a parti precluse del sistema informatico interno o accesso ad esse tramite l'utilizzo di credenziali di colleghi abilitati senza esserne legittimati.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 615-*quater* c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)**

*"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.*

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- la detenzione, l'utilizzo o la diffusione di codici d'accesso attraverso i quali è possibile introdursi da remoto nella rete aziendale di una società concorrente;
- la detenzione, l'utilizzo o la diffusione di codici d'accesso per accedere a servizi cui non si avrebbe diritto (*password* di accesso alle caselle e-mail di altri dipendenti, allo scopo di controllarne le attività svolte).

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 615-*quinquies* c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)**

*"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00".*

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- la diffusione all'interno del sistema informatico appartenente ad azienda concorrente di un *software* malevolo mediante un supporto rimovibile o tramite posta elettronica, allo scopo di danneggiarlo o interromperlo.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 617-*quater* c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)**

*"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

*in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

*da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".*

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- invio di messaggi di posta elettronica (*spam*) ad un concorrente al fine di rallentare o bloccare le reti e i servizi di posta elettronica;
- l'intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra altri soggetti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 617-*quinquies* c.p. (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)**

*"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'installazione di un *software* ("*trojan horse*" o "*spyware*") nel sistema di un concorrente al fine di intercettare informazioni riservate.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 635-*bis* c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la violazione dei sistemi informatici su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'alterazione del funzionamento dei registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per partecipare a gare, iscrizioni ad albi, ecc. o per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società, già trasmessi alla P.A.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la violazione dei sistemi informatici su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 635-*quinquies* c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)**

*"Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la trasmissione di un virus ai sistemi informatici di una PA al fine di danneggiarli.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 640-*quinquies* c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)**

*"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00".*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**



## 2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
15.	Gestione delle risorse informatiche.	AMMINISTRATORE DI SISTEMA

## 3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate, come formalizzate nelle Schede, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

## 4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

É fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001).

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-*bis* del Decreto 231/2001, la Società adotta misure precauzionali e predisposto idonei principi generali di comportamento. In particolare occorre:

- controllare costantemente il rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e al Regolamento Europeo 2016/679;
- fornire, ai Destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di Reati informatici;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il *download* di *files* di grosse

- dimensioni, ovvero attività eccezionali del sistema informatico al di fuori degli orari di operatività sociale;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione del sistema informatico della Società e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alla sala server prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato e/o persone non autorizzate.

## 5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware software* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e *antivirus* e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati e/o elusi;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di *hardware* e *software* (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti *internet* particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *files*);
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

- qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti *wireless*, sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività e nei processi sensibili, devono rispettare principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i reati di falso in generale e attraverso una modalità informatica in particolare. È pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

## 6. Il sistema di controllo specifico

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Società si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- **Procedura Gestionale n. 01** – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);
- **Procedura Gestionale n. 08** - Gestione delle comunicazioni aziendali;
- **Procedura Gestionale n. 09** – Regolamento della funzione Internal Audit;
- **Procedura Gestionale n. 12** – Regolamento della funzione Risk Management;
- **Procedura Gestionale n. 13** – Regolamento del processo ICAAP;
- **Procedura Gestionale n. 14** – Trasparenza;
- **Procedura Gestionale n. 19** – Regolamento della funzione Compliance;
- Area 15: **Procedura Gestionale n. 01 (parte IV)** – Relazione sulla struttura organizzativa; **Procedura Gestionale n. 20** – Manuale privacy.

Per maggiore completezza si rimanda al Manuale delle Procedure adottato dalla Società.

## **SEZIONE XI – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

### **1. I Reati**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 648 c.p. (Ricettazione)**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 -bis).*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'acquisto, l'occultamento, la ricezione di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i*

*beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di effettuare investimenti.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 648-ter 1 c.p. (Autoriciclaggio)**

*"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-*

*legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''.*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di effettuare investimenti posti in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

**2. Attività sensibili**

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1.	Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti/convenzioni con soggetti pubblici/a partecipazione pubblica/privati.	PRESIDENTE CDA
4.	Selezione fornitori/consulenti, negoziazione e stipula dei relativi contratti per gli approvvigionamenti di beni e servizi e consulenze.	DIRETTORE GENERALE, PRESIDENTE CDA, CDA
5.	Gestione delle risorse finanziarie (ciclo attivo e passivo), gestione homebanking e relative password e gestione delle carte di credito.	DIRETTORE GENERALE, CDA
16.	Erogazione e Gestione di Finanziamenti.	DIRETTORE GENERALE, CDA

### **3. Il sistema in linea generale**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate, come formalizzate nelle Schede, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

### **4. Principi generali di comportamento**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001)

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*octies* del Decreto 231/2001, la Società adotta misure precauzionali e predisposto idonei principi generali di comportamento. In particolare occorre:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
- effettuare verifiche sulla Tesoreria (ad esempio relativamente al rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti);
- determinare requisiti minimi in capo ai soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*;

- identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare specifiche previsioni di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio/autoriciclaggio;
- determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*).

## **5. Principi procedurali specifici**

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- utilizzare, nelle transazioni, del sistema bancario, laddove possibile;
- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
  - mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande e gestiti in autonomia per importi superiori, complessivamente, a euro 12.500;
  - limitare, compatibilmente con le esigenze del mercato di riferimento, i rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
  - verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori attraverso:
    - o visure ordinarie presso la Camera di Commercio;
    - o analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Società;
    - o certificato antimafia;



- dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali;
- inserire nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della Società e dei principi contenuti nel Modello.

## **6. Il sistema di controllo specifico**

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Società si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- **Procedura Gestionale n. 01** – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);
- **Procedura Gestionale n. 08** - Gestione delle comunicazioni aziendali;
- **Procedura Gestionale n. 09** – Regolamento della funzione Internal Audit;
- **Procedura Gestionale n. 12** – Regolamento della funzione Risk Management;
- **Procedura Gestionale n. 13** – Regolamento del processo ICAAP;
- **Procedura Gestionale n. 14** – Trasparenza;
- **Procedura Gestionale n. 19** – Regolamento della funzione Compliance;
- Area 1: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 4: **Procedura Gestionale n. 06** – Gestione acquisti di beni e servizi; **Procedura Gestionale n. 17** – Policy in materia di esternalizzazioni;
- Area 5: **Procedura Gestionale n. 05** – Gestione ciclo finanziario;
- Area 16: **Procedura Gestionale n. 02** – Erogazione finanziamenti; **Procedura Gestionale n. 03** – Gestione finanziamenti; **Procedura Gestionale n. 10** – Regolamento interno antiriciclaggio; **Procedura Gestionale n. 11** – Policy Antiriciclaggio.

Per maggiore completezza si rimanda al Manuale delle Procedure adottato dalla Società.

## **SEZIONE XII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DEI REATI TRANSNAZIONALI E DEI DELITTI DI TERRORISMO**

### **1. I Reati**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 24-*ter* del Decreto, ai Reati transnazionali di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e ai Delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-*quater* del Decreto.

#### **Reati di criminalità organizzata:**

##### **Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)**

*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".*

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- la promozione, la costituzione e l'organizzazione di un'associazione volta a commettere delitti;
- l'allacciamento e il mantenimento di rapporti d'affari, economici o commerciali di natura delittuosa con l'organizzazione di un cliente, di un fornitore o di un partner

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 416- bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)**

*"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".*

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 416- ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)**

*"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.  
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare*

voti nei casi di cui al primo comma.  
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.  
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. "

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)**

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)**

*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari)**

*"Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis)".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Reati transnazionali:**

**Art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)**

*"1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

*a) sia commesso in più di uno Stato;*

*b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*

*c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*

*d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".*

\*

### **Art. 12, commi 3, 3-bis 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)**

*"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

*a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*

*b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

*c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

*d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*

*e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

*a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*

*b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

*5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di*

*questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)**

*“É punito chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un'associazione, composta da tre o più persone, che ha per scopo quello di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).*

*É punito anche chi, semplicemente, partecipa all'associazione.*

*È previsto un aumento di pena se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; ulteriormente la pena è aumentata se l'associazione è armata.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80 (ossia, se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva).*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73 (ossia quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità) è prevista una pena ridotta.*

*Le pene previste nell'art. 73 sono diminuite per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti”.*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)**

*"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)**

*"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*



## **Delitti di terrorismo:**

### **Art. 270-*bis* c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)**

*"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".*

#### **Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

### **Art. 270-*ter* c.p. (Assistenza agli associati)**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".*

#### **Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

### **Art. 270-*quater* c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)**

*"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni".*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**Articolo 270-*quater* 1 c.p. (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)**

*"Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da cinque a otto anni".*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**Art. 270-*quinquies* c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)**

*"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies*. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**Art. 270-*sexies* c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)**

*"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono*

*compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)**

*Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**Art. 280-*bis* c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.*

*Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione*

*o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

#### **Art. 289- bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)**

*"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

#### **Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)**

*"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

*Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione".*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)**

*"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)"*

\*

**Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999**

*"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

*a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*

*b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

*2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.*

*b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.*

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.

Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.”

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

## **2. Attività sensibili ai reati di cui all'art. 24-ter del Decreto ed ai Reati transnazionali di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146**

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1.	Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti/convenzioni con soggetti pubblici/a partecipazione pubblica/privati.	PRESIDENTE CDA
4.	Selezione fornitori/consulenti, negoziazione e stipula dei relativi contratti per gli approvvigionamenti di beni e servizi e consulenze.	DIRETTORE GENERALE, PRESIDENTE CDA, CDA
5.	Gestione delle risorse finanziarie (ciclo attivo e passivo), gestione homebanking e relative password e gestione delle carte di credito.	DIRETTORE GENERALE, CDA

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
8.	Gestione degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008.	DATORE DI LAVORO, RSPP, RLS
9.	Selezione e assunzione del personale, gestione amministrativa del personale, gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale e all'assunzione di personale appartenente a categorie protette.	DIRETTORE GENERALE
10.	Attività promozionali, pubblicitarie, sponsorizzazione e promozione bandi.	PRESIDENTE CDA
16.	Erogazione e Gestione di Finanziamenti.	DIRETTORE GENERALE, CDA

\*

**3. Attività sensibili di cui all'art. 25-*quater* del Decreto, Delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
5.	Gestione delle risorse finanziarie (ciclo attivo e passivo), gestione homebanking e relative password e gestione delle carte di credito.	DIRETTORE GENERALE, CDA
9.	Selezione e assunzione del personale, gestione amministrativa del personale, gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale e all'assunzione di personale appartenente a categorie protette.	DIRETTORE GENERALE

#### **4. Il sistema in linea generale**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate, come formalizzate nelle Schede, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

#### **5. Principi generali di comportamento**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001 e Art. 12 legge 16 marzo 2006, n. 146)

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di Fi.Se.S. S.p.A. deve osservare i requisiti fondamentali di rispetto formale delle procedure, nonché di chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

#### **6. Principi procedurali specifici**

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- identificare e formalizzare le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,..), coerentemente con la normativa di riferimento per la tracciabilità finanziaria;
- formalizzare e autorizzare (a un adeguato livello gerarchico) le modalità di approvvigionamento da adottare (pubblicazione del bando, fornitore unico, utilizzo di *vendor list* qualificate), nonché rispettare la normativa in materia;



- valutare nella scelta del fornitore e del subappaltatore la reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
- per quanto concerne le vendite, prevedere preventivamente: le attività svolte ai fini della ricerca di nuovi clienti, il valore delle provvigioni da riconoscere ai consulenti esterni, i criteri da utilizzare ai fini della determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, i livelli di autorizzazione necessari ai fini dell'approvazione del prezzo e degli eventuali sconti, un sistema di reporting (anche da parte di eventuali consulenti esterni) verso il Responsabile della Funzione coinvolta contenente informazioni in merito ai clienti o potenziali clienti incontrati, esito degli incontri, principali problematiche emerse, ecc.

Si rimanda, inoltre, ai protocolli previsti:

- nel capitolo dedicato ai Reati contro la PA;
- nel capitolo dedicato ai Reati societari.

## 7. Il sistema di controllo specifico

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Società si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- **Procedura Gestionale n. 01** – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);
- **Procedura Gestionale n. 08** - Gestione delle comunicazione aziendali;
- **Procedura Gestionale n. 09** – Regolamento della funzione Internal Audit;
- **Procedura Gestionale n. 12** – Regolamento della funzione Risk Management;
- **Procedura Gestionale n. 13** – Regolamento del processo ICAAP;
- **Procedura Gestionale n. 14** – Trasparenza;
- **Procedura Gestionale n. 19** – Regolamento della funzione Compliance;
- Area 1: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 4: **Procedura Gestionale n. 06** – Gestione acquisti di beni e servizi; **Procedura Gestionale n. 17** – Policy in materia di esternalizzazioni;
- Area 5: **Procedura Gestionale n. 05** – Gestione ciclo finanziario;
- Area 8: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 9: **Procedura Gestionale n. 07** - Gestione del personale;
- Area 10: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 16: **Procedura Gestionale n. 02** – Erogazione finanziamenti; **Procedura Gestionale n. 03** – Gestione finanziamenti; **Procedura Gestionale n. 10** – Regolamento interno antiriciclaggio; **Procedura Gestionale n. 11** – Policy Antiriciclaggio.

Per maggiore completezza si rimanda al Manuale delle Procedure adottato dalla Società.

## **SEZIONE XIII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

### **1. Il Reato**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all’art. 25-*decies* del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 377-*bis* c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- le dichiarazioni non veritiere da parte di un indagato, imputato o testimone sottoposto a procedimento penale;
- le istruzioni, pressioni, minacce o promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori dell’organizzazione, o di altri soggetti non direttamente collegati, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio all’organizzazione.

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

### **2. Attività sensibili**

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
6.	Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali.	ADDETTO AL CONTENZIOSO

### 3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate, come formalizzate nelle Schede, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

### 4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata (art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001)

È fatto, in specifico, esplicito divieto di esercitare - anche per interposta persona - qualsiasi forma di pressione, violenza o minaccia e promettere, o offrire denaro o altra utilità, al fine di indurre chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci. Inoltre, è vietato adottare, anche per interposta persona, qualsiasi comportamento potenzialmente idoneo a intralciare deviare o eludere le investigazioni dell'Autorità, in relazione alla commissione di un reato.

### 5. Il sistema di controllo specifico

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Società si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- **Procedura Gestionale n. 01** – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);
- **Procedura Gestionale n. 08** - Gestione delle comunicazione aziendali;
- **Procedura Gestionale n. 09** – Regolamento della funzione Internal Audit;
- **Procedura Gestionale n. 12** – Regolamento della funzione Risk Management;
- **Procedura Gestionale n. 13** – Regolamento del processo ICAAP;
- **Procedura Gestionale n. 14** – Trasparenza;
- **Procedura Gestionale n. 19** – Regolamento della funzione Compliance;

- Area 6: **Procedura Gestionale n. 04** – Monitoraggio e gestione crediti; **Procedura Gestionale n. 15** – Adesione all'arbitrato bancario e gestione reclami.

Per maggiore completezza si rimanda al Manuale delle Procedure adottato dalla Società.

## **SEZIONE XIV – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

### **1. I Reati**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)**

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'omissione di sorveglianza nell'attività produttiva di organizzazione, mancanza di procedure atte a prevenire gli incidenti lavorativi e di applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)**

*"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'omissione di sorveglianza nell'attività produttiva di organizzazione, mancanza di procedure atte a prevenire gli incidenti lavorativi e di applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

## **2. Principi generali**

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce i requisiti che deve possedere il Modello di organizzazione e di gestione per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità degli enti con riguardo specifico all'illecito di cui all'articolo 25-*septies* del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). In sintesi, la norma richiede che il Modello rappresenti un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, altresì, che il Modello debba prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività;
- e, in ogni caso, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

## **3. Il sistema in linea generale**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i

Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate, come formalizzate nelle Schede, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- Modello;
- il Codice Etico;
- DVR;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

#### 4. Attività e processi sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
8.	Gestione degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008.	DATORE DI LAVORO, RSPP, RLS

#### 5. Misure di prevenzione dei reati

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce i requisiti che deve possedere il Modello di organizzazione e di gestione per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità degli enti con riguardo specifico all'illecito di cui all'articolo 25-septies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). In sintesi, la norma richiede che il Modello rappresenti un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, altresì, che il Modello debba prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività;
- e, in ogni caso, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

## 6. Sistema di controllo specifico

Le figure coinvolte nell'ambito della gestione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono tenute ad osservare le previsioni di leggi esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché le modalità organizzative ed operative riportate all'interno della documentazione di sistema.

È fatto obbligo alle figure designate di garantire il costante aggiornamento della documentazione di sistema, nonché un adeguato livello di sensibilizzazione e formazione ai lavoratori al fine di prevenire i rischi connessi alle attività produttive.

Il principale documento organizzativo che descrive le modalità adottate da Fi.Se.S. S.p.A. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/08.

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutte le aree aziendali devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualunque modifica degli assetti esistenti, compresi gli interventi sulle infrastrutture degli ambienti di lavoro.

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Società si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- **Procedura Gestionale n. 01** – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);
- **Procedura Gestionale n. 08** - Gestione delle comunicazioni aziendali;
- **Procedura Gestionale n. 09** – Regolamento della funzione Internal Audit;
- **Procedura Gestionale n. 12** – Regolamento della funzione Risk Management;
- **Procedura Gestionale n. 13** – Regolamento del processo ICAAP;
- **Procedura Gestionale n. 14** – Trasparenza;
- **Procedura Gestionale n. 19** – Regolamento della funzione Compliance;



- Area 8: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita.

Per maggiore completezza si rimanda al Manuale delle Procedure adottato dalla Società.

## **SEZIONE XV – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI**

### **1. I Reati**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 452-*bis* c.p. (Inquinamento ambientale)**

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

#### **Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale)**

*”Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)**

*"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)**

*"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A. S.P.A.**

\*

**Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)**

*"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

*Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della*

*direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

### **D.Lgs. 152/06, art. 137 (Sanzioni penali - Scarichi idrici)**

#### Comma 2

*"Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni."*

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

#### Comma 3

*"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni."*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

#### Comma 5

*"Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro."*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11

*"Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni."*

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13

*"Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente."*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

## **D.Lgs. 152/06, art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**

Comma 1

*"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi."*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3

*"Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro*

*cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi."*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5

*"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)."*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 6, primo periodo

*"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti."*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**D.Lgs. 152/06, art. 257 (Bonifica dei siti)**

Comma 1

*"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione*

*della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro."*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2

*"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose."*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**D.Lgs. 152/06, art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**

Comma 4, secondo periodo

*"Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto."*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**D.Lgs. 152/06, art. 259 (Traffico illecito di rifiuti)**

Comma 1

*"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta*



*euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

### **D.Lgs. 152/06, art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**

Comma 1

*"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni."*

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

Comma 2

*"Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività."*

Si segnala l'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, il quale ha abrogato il citato art. 260 del D.Lgs. 152/2006 cui fa riferimento l'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/01 in commento, introducendo analoga disposizione all'interno del Codice Penale.

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, in base al disposto dell'art. 8 del decreto stesso, ogni richiamo all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 deve intendersi riferito all'art. 452-*quaterdecies* del Codice Penale ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**D.Lgs. 152/06, art. 260-*bis* (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

Comma 6

*"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti."*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 7, secondo e terzo periodo

*"Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati."*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 8

*"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi."*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo)."

**A seguito della soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ad opera dell' art. 6, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, tali reati devono considerarsi non applicabili.**

\*

**D.Lgs. 152/06, art. 279 (Sanzioni)**

Comma 5

*"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**L. 7 febbraio 1992, n. 150, Artt. 1, 2, 3-bis, 6 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)**

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tali reati vadano considerati non applicabili.**

\*

**L. 549/93, Art 3. (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)**

Comma 6

*"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

## **D.Lgs. 202/07, Art. 8 (Inquinamento provocato da navi - Inquinamento doloso)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

*Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

## **D.Lgs. 202/07, Art. 9 (Inquinamento colposo)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 la Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi."*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

In sintesi, le famiglie di reati ambientali previsti dal Decreto sono le seguenti:

- danneggiamento di specie e habitat protetti: uccisione, cattura, distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette e distruzione o deterioramento significativo di un habitat all'interno di un sito protetto;

- mancato rispetto di adempimenti normativi applicabili alle attività che generano scarichi idrici; esercizio di scarichi senza autorizzazione, superamento dei limiti allo scarico, inadempimento prescrizioni autorizzative;
- mancato rispetto di adempimenti normativi applicabili alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione rifiuti (trasporto, smaltimento, recupero): esercizio di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, traffico illecito di rifiuti, inadempimento prescrizioni normative;
- mancato rispetto di adempimenti normativi applicabili alle attività che generano emissioni in atmosfera: superamento dei valori limite di qualità dell'aria dovuto al superamento dei limiti di emissione;
- mancato rispetto delle procedure di comunicazione e dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee;
- versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi;
- commercio internazionale di specie animali e vegetali e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi;
- produzione, consumo, importazione esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive per l'ozono atmosferico.

## **2. Principi generali**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dal Datore di Lavoro, dal Dirigente, dal Lavoratore e da ogni altro soggetto destinatario di obblighi in materia ambientale e coinvolto nei processi sensibili di Fi.Se.S. S.p.A. nell'ambito dei reati di cui all'art. 25-*undecies* D.L.gs 231/01.

## **3. Il sistema in linea generale**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali, i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate, come formalizzate nelle Schede, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Modello 231;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

## **4. Processi sensibili in relazione ai reati ambientali**

Non si rilevano processi sensibili di riferimento ad eccezione delle attività assolutamente residuali di gestione dei toner delle stampanti e dell'utilizzo degli impianti di aria condizionata, attività

che trovano comunque una regolamentazione e un presidio nei principi generali di comportamento come di seguito descritti.

## **5. Principi generali di comportamento**

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree ambientali definite a rischio. La relativa documentazione è costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili Fi.Se.S. S.p.A., in generale:

- consente una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenzia il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- consente l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- prevede un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione.

Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso d'impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

## **SEZIONE XVI – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

### **1. Il Reato**

Il presente protocollo si riferisce al Reato di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto e, segnatamente:

#### **D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)**

Comma 12

*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.*

Comma 12-*bis*

*Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.*

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)**

Comma 3

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel*

*territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti."*

**Comma 3-bis**

*"Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata."*

**Comma 3-ter**

*"La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto."*

**Comma 5**

*"Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

**2. Attività sensibili**

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
9.	Selezione e assunzione del personale, gestione amministrativa del personale, gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale e	DIRETTORE GENERALE



N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
	all'assunzione di personale appartenente a categorie protette.	

### 3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del personale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali, i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate, come formalizzate nelle Schede, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Modello 231;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

### 4. Principi procedurali specifici

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Società si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- **Procedura Gestionale n. 01** – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);
- **Procedura Gestionale n. 08** - Gestione delle comunicazione aziendali;
- **Procedura Gestionale n. 09** – Regolamento della funzione Internal Audit;
- **Procedura Gestionale n. 12** – Regolamento della funzione Risk Management;
- **Procedura Gestionale n. 13** – Regolamento del processo ICAAP;
- **Procedura Gestionale n. 14** – Trasparenza;
- **Procedura Gestionale n. 19** – Regolamento della funzione Compliance;
- Area 9: **Procedura Gestionale n. 07** - Gestione del personale.

Per maggiore completezza si rimanda al Manuale delle Procedure adottato dalla Società.

## **SEZIONE XVII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

### **1. I Reati**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*novies* del Decreto e, segnatamente:

#### **L. 633/1941, Art. 171 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)**

*"Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (abrogata) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**L. 633/1941, Art. 171-*bis* (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)**

*"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità."*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**L. 633/1941, Art. 171-*ter* (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)**

*"1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene*

*per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**L. 633/1941, Art. 171-septies (Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)**

*"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

\*

**L. 633/1941, Art. 171-octies (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)**

*"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità".*

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

## **2. Attività sensibili**

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, che la Società ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
10.	Attività promozionali, pubblicitarie, sponsorizzazione e promozione bandi.	PRESIDENTE CDA
15.	Gestione delle risorse informatiche.	AMMINISTRATORE DI SISTEMA

### 3. Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Fi.Se.S. S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei *partner* e delle Società di *service* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- utilizzare i *software* coperti da licenza rispettando i limiti/condizioni imposti dalla stessa;
- installare/utilizzare esclusivamente *software* regolarmente acquistati dalla Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un software coperto da licenza.

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Società si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- **Procedura Gestionale n. 01** – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);
- **Procedura Gestionale n. 08** - Gestione delle comunicazione aziendali;
- **Procedura Gestionale n. 09** – Regolamento della funzione Internal Audit;
- **Procedura Gestionale n. 12** – Regolamento della funzione Risk Management;
- **Procedura Gestionale n. 13** – Regolamento del processo ICAAP;
- **Procedura Gestionale n. 14** – Trasparenza;
- **Procedura Gestionale n. 19** – Regolamento della funzione Compliance;
- Area 10: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 15: **Procedura Gestionale n. 01 (parte IV)** – Relazione sulla struttura organizzativa; **Procedura Gestionale n. 20** – Manuale privacy.

Per maggiore completezza si rimanda al Manuale delle Procedure adottato dalla Società.

## SEZIONE XVIII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

### 1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-terdecies del Decreto e, segnatamente:

**L. 13 ottobre 1975, n. 654, 3 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966)**

Comma 3-*bis*

*"Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

### 2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati in materia razzismo e xenofobia, che la Società ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
9.	Selezione e assunzione del personale, gestione amministrativa del personale, gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale e all'assunzione di personale appartenente a categorie protette.	DIRETTORE GENERALE

### 3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali, i



Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate, come formalizzate nelle Schede, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

#### **4. Principi generali di comportamento**

La Società adotta politiche societarie coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei reati in materia di razzismo e xenofobia.

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-terdecies del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento.

In particolare è fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate (art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001).

Nello specifico, la Società si impegna ad una serie di accorgimenti:

- impedire fenomeni di propaganda ovvero di istigazione ed incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- informare immediatamente le competenti autorità di fenomeni di propaganda ovvero di istigazione ed incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- impedire l'utilizzo di locali da parte di organizzazioni la cui attività comprenda fenomeni di propaganda ovvero di istigazione ed incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- impedire forme di finanziamenti di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire scopi di propaganda ovvero di istigazione ed incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- impedire e disincentivare comportamenti volti a perseguire i suddetti scopi anche per quanto riguarda la tifoseria.

Tali obblighi e divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutte le Aree di rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di Fi.Se.S. S.p.A. deve osservare i requisiti fondamentali di rispetto formale delle procedure, nonché di chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

## 5. Principi procedurali specifici

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Società si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- **Procedura Gestionale n. 01** – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);
- **Procedura Gestionale n. 08** - Gestione delle comunicazione aziendali;
- **Procedura Gestionale n. 09** – Regolamento della funzione Internal Audit;
- **Procedura Gestionale n. 12** – Regolamento della funzione Risk Management;
- **Procedura Gestionale n. 13** – Regolamento del processo ICAAP;
- **Procedura Gestionale n. 14** – Trasparenza;
- **Procedura Gestionale n. 19** – Regolamento della funzione Compliance;
- Area 9: **Procedura Gestionale n. 07** – Gestione del personale.

Per maggiore completezza si rimanda al Manuale delle Procedure adottato dalla Società.

## **SEZIONE XVIII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI**

### **1. I Reati**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)**

*"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi."*

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)**

*"2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."*

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 3, D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)**

*"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione"*

finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)**

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti."

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

**Art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)**

"2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 10, D.Lgs. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)**

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."*

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

\*

#### **Art. 11, D.Lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)**

*"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."*

**Il reato è altamente rilevante per le attività di Fi.Se.S. S.p.A.**

## **2. Attività sensibili**

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati tributari, che la Società ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
4.	Selezione fornitori/consulenti, negoziazione e stipula dei relativi contratti per gli approvvigionamenti di beni e servizi e consulenze.	DIRETTORE GENERALE, PRESIDENTE CDA, CDA
5.	Gestione delle risorse finanziarie (ciclo attivo e passivo), gestione homebanking e relative password e gestione delle carte di credito.	DIRETTORE GENERALE, CDA
7.	Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.	PRESIDENTE CDA, UFFICIO AMMINISTRAZIONE
11.	Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere.	UFFICIO AMMINISTRAZIONE
12.	Gestione dei rapporti con la Società di Revisione.	DIRETTORE GENERALE, UFFICIO AMMINISTRAZIONE
16.	Erogazione e Gestione di Finanziamenti.	DIRETTORE GENERALE, CDA

### 3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali, i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, quindi le procedure aziendali e le prassi consolidate, come formalizzate nelle Schede, con riferimento ai sistemi amministrativo-contabili, gestionali nonché ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile, nonché europea, in materia di adempimenti fiscali, ivi comprese le circolari delle autorità pubbliche (ad es.: Agenzia delle Entrate).

#### **4. Principi generali di comportamento**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

É fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, coerentemente con i principi del Codice Etico, in particolare di:

- avviare e/o proseguire rapporti commerciali con soggetti dei quali non sia possibile accertare l'identità e la regolare operatività;
- effettuare operazioni commerciali e trasferimenti di denaro non supportati dalla necessaria documentazione contabile;
- emettere documentazione contabile in assenza di un riscontro fattuale di trasferimenti di denaro;
- occultare o distruggere documenti contabili.

#### **5. Principi procedurali generalmente applicabili e principi procedurali specifici**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi i principi procedurali di seguito indicati, oltre alle regole e principi generali dettati dal presente Modello. I principi procedurali qui di seguito descritti devono essere rispettati sia nell'esplicazione dell'attività in territorio italiano, sia all'estero.

In particolare:

- adozione di un adeguato sistema amministrativo-contabile: eventuale perfezionamento del sistema esistente al fine di migliorare la *tax governance* e prevenire la commissione di reati di natura fiscale;
- adozione di un adeguato sistema gestionale;
- valutazione del rischio fiscale della Società, anche mediante professionalità interne o in *outsourcing*, al fine di evidenziare criticità sul versante fiscale e apportare le misure correttive idonee;
- adozione di procedure di scelta del contraente (selezione fornitori) con metodi trasparenti, al fine di prevenire l'instaurazione di rapporti contrattuali fittizi, a garanzia della regolarità fiscale, anche in ottica di semplificazione della valutazione ex post della buona fede nei rapporti commerciali della Società. Tali procedure dovranno prevedere: i) una fase di accertamento dell'effettiva esistenza della società partner (mediante, ad esempio, verifiche in Camera di Commercio; ii) una fase di accertamento della qualifica dei rappresentanti delle società partner;
- adozione di procedure di confronto dei preventivi ricevuti in fase precontrattuale;
- adozione di procedure relative alla conclusione del contratto che prevedano: i) la definizione delle modalità e i parametri per la determinazione del prezzo; ii) la valutazione della congruità ai riferimenti di mercato e l'eventuale approfondimento delle motivazioni

- sottostanti ad importanti scostamenti dai prezzi di mercato; iii) la conservazione della documentazione contabile a supporto delle operazioni commerciali;
- i contratti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati nel rispetto della segregazione dei compiti e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
  - i contratti devono contenere clausole standard, definite di comune accordo con l'OdV, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
  - nei contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con la quale si afferma di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001, nonché apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
  - adozione di procedure volte a regolare l'esecuzione dei pagamenti che prevedano anche la preventiva individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse finanziarie;
  - sistema di approvazione delle operazioni commerciali basato su più livelli autorizzativi, al fine di impedire iniziative individuali volte alla stipula di contratti fittizi allo scopo, ad esempio, di emettere di fatture false;
  - verifica, anche mediante controlli a campione, della congruità qualitativa e quantitativa dei beni e/o servizi forniti rispetto al prezzo e verifica della corrispondenza dello stesso con quanto indicato nei documenti contabili;
  - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività di autorizzazione delle operazioni commerciali, pagamento di fatture, emissione delle fatture, ecc. devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie (c.d. flussi informativi ad evento);
  - tracciabilità delle operazioni, al fine dell'accertamento della corrispondenza tra emissione di documenti contabili ed effettiva uscita monetaria;
  - proceduralizzazione degli adempimenti relativi ad imposte sui redditi e IVA;
  - alle ispezioni tributarie devono partecipare solo i soggetti istituzionalmente preposti o quelli a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali;
  - istituzione di specifici flussi informativi (c.d. periodici) verso l'OdV, che permettano di monitorare gli adempimenti fiscali, le ispezioni tributarie e la regolarità delle operazioni economiche, anche approfondendo, ove necessario, le anomalie e criticità rilevate;
  - previsione di rapporti di interscambio informativo tra OdV e Collegio Sindacale;
  - previsione di idonea attività di formazione del personale, al fine i) del contenimento di comportamenti "superficiali" che non permettano di individuare a priori rapporti commerciali a rischio; ii) della consapevolezza circa conseguenze del proprio volontario comportamento;
  - previsione di misure preventive e di controllo rafforzate per casi ad alto rischio fiscale e maggiormente rilevanti;



- particolare attenzione nei rapporti infragruppo sia nazionali (ad esempio, rischio delle c.d. frodi carosello, nei casi di società solo formalmente operative, la cui unica funzione reale è quella di emettere fatture per operazioni inesistenti), che internazionali (ad esempio, rispetto della normativa in materia di *transfer pricing*, in caso di operazioni tra imprese collegate residenti in paesi a fiscalità diverse).

## 6. Il sistema di controllo specifico

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Società si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- **Procedura Gestionale n. 01** – Relazione sulla Struttura Organizzativa (Mansionario);
- **Procedura Gestionale n. 08** - Gestione delle comunicazione aziendali;
- **Procedura Gestionale n. 09** – Regolamento della funzione Internal Audit;
- **Procedura Gestionale n. 12** – Regolamento della funzione Risk Management;
- **Procedura Gestionale n. 13** – Regolamento del processo ICAAP;
- **Procedura Gestionale n. 14** – Trasparenza;
- **Procedura Gestionale n. 19** – Regolamento della funzione Compliance;
- Area 4: **Procedura Gestionale n. 06** – Gestione acquisti di beni e servizi; **Procedura Gestionale n. 17** – Policy in materia di esternalizzazioni;
- Area 5: **Procedura Gestionale n. 05** – Gestione ciclo finanziario;
- Area 7: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 11: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 12: l'attività è svolta secondo una prassi consolidata ben definita;
- Area 16: **Procedura Gestionale n. 02** – Erogazione finanziamenti; **Procedura Gestionale n. 03** – Gestione finanziamenti; **Procedura Gestionale n. 10** – Regolamento interno antiriciclaggio; **Procedura Gestionale n. 11** – Policy Antiriciclaggio.

Per maggiore completezza si rimanda al Manuale delle Procedure adottato dalla Società.